

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate**

**Modifica del 3 marzo 2005**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

## **I**

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato al decreto del Consiglio federale dell'11 novembre 2004<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Appendice 6, art. 1 e 2*

Art. 1           Adeguamenti salariali

Art. 2           Salari minimi (conformemente all'art. 25 CCL)

## **II**

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

## **III**

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

3 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF **2004** 6023

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

